Circolare n. 29 Modena, 27/08/2018

Ai Docenti e alle Docenti

 Agli studenti e alle studentesse

 Alle famiglie

 Alla Segreteria Alunni

 Al Sito

***Oggetto: Criteri relativi alla quota di assenze per la validità dell’a.s. 2018-2019 ai sensi della C.M. n. 20 del 4/03/2011***

Si comunica quanto deliberato dal Collegio dei Docenti per l’a.s. 2018-2019 con delibera n. 117/2018 del 18/09/2018 in merito all’oggetto.

**Art. 1**

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

**Art. 2 - Orario annuale personalizzato**

Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero delle ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré.

Per l’Anno Scolastico 2018/2019 il limite minimo di ore di frequenza per la validità dell’anno scolastico, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MONTE ORE ANNUALE | MONTE ORE DI ASSENZA |
| CLASSI 1^ e 2^ CLASSI 3^ 4^ 5^ | 9241023 | 231256 |

Vanno conteggiate come presenze:

* la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola (Campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel P.T.O.F. e/o approvati dal Consiglio di Classe, attività di orientamento, ecc.);
* attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite d’istruzione, scambi culturali, ecc.);
* la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro;
* la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

Nei casi di alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero, si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo Personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 D.P.R. 22.06.2009).

**Art. 3 - Calcolo della percentuale di assenze**

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

* entrate in ritardo dopo 10’ dall’inizio della 1^ ora di lezione;
* uscite in anticipo;
* assenze per malattia;
* assenze per motivi familiari;
* astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d’Istituto;
* mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
* mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal docente sul registro di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’a.s. sarà quindi raffrontato all’orario annuale delle lezioni.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4, comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

**Art. 4 - Tipologie di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga**

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei Consigli di Classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Sulla base di quanto disposto nell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

a) motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:

* assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico del S.S.N.;
* assenze continuative di più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del S.S.N.;
* assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del S.S.N. attestante la gravità della patologia;
* visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);

b) motivi personali e/o di famiglia:

* allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria, assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
* gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino a un massimo di 5 giorni;
* esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (Legge 104/92, art. 3 comma 3);
* rientro nel paese di origine per motivi legali;
* uscite anticipate e/o assenze per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza, per società riconosciute dal CONI;
* per esami presso il Conservatorio Statale.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

 Il Dirigente Scolastico

 Stefania Ricciardi